

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3
N. 1566/AV3 DEL 26/11/2013**

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE DI IMPIANTO RADIOLOGICO EX ART. 5, COMMA 5, D.LGS. N. 187/2000 PER LE APPARECCHIATURE DI RADIOTERAPIA – DETERMINAZIONI.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione dei Dirigenti dell'U.O.C. Contabilità e Bilancio e dell'U.O.C. Supporto al Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

Di nominare quale "Responsabile di impianto radiologico", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 187/2000, per le apparecchiature di radioterapia in dotazione all'Area Vasta n. 3, il Dott. Massimo Giannini, Dirigente Medico, Specialista in Radioterapia, Direttore, dall'01/09/2013, dell'U.O.C. di Radioterapia, per le ragioni esposte nel documento istruttorio, allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ad ogni effetto di legge.

Di incaricare, per l'effetto, il Dott. Giannini di tutti gli adempimenti prescritti dalla citata normativa.

Di attestare che dal presente atto non deriva alcun onere di spesa.

Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Di trasmettere, altresì, il presente atto all'U.O.C. Gestione Risorse Umane, alla Direzione Medica di Presidio, al Direttore del Dipartimento Scienze Radiologiche, al Servizio di Fisica Medica, all'U.O.C. Acquisti e Logistica e al Dott. Massimo Giannini, per il seguito di rispettiva competenza.

**IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA 3
Dr. Enrico Bordoni**

Per il parere infrascritto:

U.O.C. SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE E U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta che dalla presente determina non deriva alcun onere di spesa a carico dell'Area Vasta.

U.O.C. Supporto al Controllo di Gestione
Sig. Paolo Gubbinelli

U.O.C. Contabilità e Bilancio
Sig. Paolo Gubbinelli

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Con determina del Direttore dell'allora Zona Territoriale n. 9 n. 300 dell'11/04/11, veniva nominata responsabile di impianto radiologico, per le apparecchiature di radioterapia, in dotazione alla Zona Territoriale n. 9, la Dott.ssa Maria Paola Pace, Dirigente Medico, Specialista in Radioterapia, Responsabile dell'U.O. di Radioterapia del P.O. di Macerata.

A seguito della nomina, a decorrere dall'01/09/2013, a Direttore dell'U.O.C. di Radioterapia, del Dott. Massimo Giannini, il Direttore del Dipartimento di Scienze Radiologiche, Dott. Ernesto Brianzoni, ha proposto di nominare lo stesso responsabile delle attrezzature di radioterapia, in sostituzione della Dott.ssa Pace.

Si ricorda che il D.Lgs. n. 187/2000 (*Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche*) definisce i principi generali della radioprotezione delle persone per quanto riguarda determinate tipologie di esposizioni mediche.

Tale decreto dispone che:

- l' esercente (ovvero il soggetto che ha la responsabilità dell'impresa) deve provvedere a identificare il responsabile dell'impianto contenente attrezzature radiologiche (art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 187/00);
- il responsabile di impianto radiologico deve essere un medico specialista in radiodiagnostica, radioterapia o medicina nucleare (art. 2, comma 2, lett. b).

Al responsabile di impianto radiologico competono, in via esclusiva, i seguenti adempimenti:

- provvedere a che, per ciascun tipo di pratica radiologica standardizzata di cui alle linee guida previste dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 187/00, adottate dal Ministero della Salute, siano predisposti protocolli scritti di riferimento per ciascuna attrezzatura radiologica (art. 6, comma 2), tenendo conto anche delle esposizioni potenziali (art. 11, comma 2);
- la verifica almeno biennale dei livelli diagnostici di riferimento (LDR), avvalendosi dell'esperto in Fisica Medica, l'adozione degli interventi correttivi di propria competenza, da intraprendere in caso di superamento costante dei LDR, la segnalazione all'esercente del superamento costante dei LDR dovuto a cause che non possano essere rimosse dal responsabile dell'impianto radiologico stesso (art. 6, comma 5, Allegato II);
- la predisposizione di programmi di garanzia e controllo della qualità, nonché di valutazione della dose o dell'attività somministrata ai pazienti, avvalendosi dell'esperto in Fisica Medica, per quanto di sua competenza (art. 8, comma 2);
- la registrazione e la conservazione dei dati relativi ai programmi di garanzia e controllo della qualità, alla valutazione della dose o dell'attività somministrata, alle prove di accettazione e di funzionamento (art. 8, comma 9);
- il giudizio d'idoneità sulle apparecchiature (art. 8, comma 3), e i giudizi sull'accettabilità e sulla qualità tecnica della prestazione per le pratiche speciali (art. 9, comma 5);
- la segnalazione all'esercente della mancata rispondenza ai criteri di accettabilità delle attrezzature, con le indicazioni per la risoluzione dei problemi, o l'indicazione di messa fuori uso (art. 8, comma 5);
- provvedere affinché l'esperto in Fisica Medica esegua periodiche valutazioni dosimetriche per le esposizioni mediche riguardanti bambini, programmi di screening, procedure comportanti alte dosi per il paziente (art. 9, comma 3);

- predisporre, avvalendosi dell'esperto in Fisica Medica, le procedure per la valutazione delle dosi somministrate ai pazienti durante i trattamenti di radioterapia, e verificarne la corretta applicazione (art. 9, comma 4);
- l'adozione delle misure attuabili per ridurre il rischio legato a esposizioni potenziali (art. 11, comma 1).

Per tutto quanto sopra, in attuazione di quanto disposto dal citato decreto, si ritiene necessario procedere all'adozione di idoneo atto con cui nominare responsabile di impianto radiologico, per le attrezzature di Radioterapia in dotazione all'Area Vasta n. 3, il Dott. Massimo Giannini, verificato il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e di incaricare lo stesso degli adempimenti previsti dalla medesima normativa.

Si attesta che il proponendo atto è conforme alle normative ed alle regole procedurali vigenti e che da esso non deriva alcun onere di spesa.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Adriana Carradorini

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Monica Maccari

- ALLEGATI -